

Sanatoria della mancata emissione di scontrini e ricevute. Al via lo speciale ravvedimento del “Decreto energia”

Con la [pubblicazione del “Decreto energia”](#) nella *Gazzetta Ufficiale* di venerdì scorso, 29 settembre, diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. In particolare, in base a quanto disposto dal [D.L. n. 131/2023 \(art. 4\)](#), i contribuenti che **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023** hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal **ravvedimento operoso** anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.

In cosa consiste la regolarizzazione

Il [D.L. n. 131](#), in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del D.Lgs. n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con **sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria.**

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi

(emettendo i relativi “scontrini”).

Quali violazioni possono essere regolarizzate

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato **entro il 15 dicembre 2023**, mentre **restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate** alla data di perfezionamento del ravvedimento. **Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell'attività.** (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023)